COMUNE DI PORTO AZZURRO
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Legge 160/2019 commi 837 – 846

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 20/05/2021

Sommario

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 3

Articolo 2 Disposizioni generali e occupazioni abusive 3

Articolo 3 Soggetti passivi 3

Articolo 4 Funzionario Responsabile 4

Articolo 5 Commercio su aree pubbliche 4

Articolo 6 Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi 4

Articolo 7 Criteri generali per la determinazione della tariffa 4

Articolo 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 5

Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali 5

Articolo 10 Determinazione delle tariffe giornaliere 5

Articolo 11 Mercato settimanale 5

Articolo 12 Determinazione del canone 6

Articolo 13 Modalità e termini di pagamento del canone 6

Articolo 14 Accertamenti – recupero canone 7

Articolo 15 Versamenti e rimborsi 8

Articolo 16 Dilazione e sospensione del pagamento 8

Articolo 17 Sanzioni e indennità 8

Articolo 18 Sospensione dell'attività di vendita 9

Articolo 19 Autotutela 9

Articolo 20 Riscossione coattiva 9

Articolo 21 Rinvio 9

Articolo 22 Entrata in vigore 9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di PORTO AZZURRO;
2. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;
8. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio al Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2000 e modificato con successivi atti del Consiglio Comunale n. 61 del 15/07/2000 e n. 18 del 15/03/2001.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie di commercio su aree pubbliche (mercati) definite nel Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

4. Il canone non è dovuto in caso di mancata occupazione a seguito di normativa nazionale, regionale o ordinanze emanate a livello locale per situazione di emergenza sanitaria o grave calamità, unicamente per il periodo (giornate di mancata effettiva occupazione) interessato dagli atti sopracitati.

Art. 4 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è individuato il Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente articolo, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e dal quadro normativo vigente in materia.
3. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 6 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti adottati dal competente Responsabile dell'Area amministrativa;
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, al previgente canone COSAP alla TARI relativa all'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 7 - Criteri generali per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
   a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
   b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
   c) durata dell'occupazione;
   d) tipologia dell'occupazione;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 15, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**Allegato "A"** del presente regolamento.

Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
2. La classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici del comune è determinata dall'**Allegato "B"** del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 9 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni;
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 11 – Mercato settimanale

1. I titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, ovvero, coloro che dispongono della concessione di posteggio del mercato settimanale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia e dal "Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche", approvato con atto del Consiglio Comunale n. 49 in data 31/05/2000 e modificato con atto del Consiglio Comunale n.18 del 15/03/2001, dovranno corrispondere il canone sulla base

delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il 30 giugno in un'unica soluzione. Per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il pagamento in due rate scadenti il 30/06 e 31/08.

a) Nell'effettuazione del calcolo per il pagamento del canone per le occupazioni temporanee concesse ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (mercato settimanale), dovranno essere considerate le settimane effettive dell'anno solare;
b) E' prevista la riscossione a tariffa ridotta al 40 per cento (rispetto alla tariffa base), prevista esclusivamente per le occupazioni effettuate dai titolari di posteggio fisso. I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini sopra indicati. Nel caso di tardivo o mancato pagamento nei termini suddetti, verrà attivata la procedura per l'inibizione all'occupazione dell'area fino al saldo di quanto dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi.
c) Nei casi di subentro a qualsiasi titolo nei posteggi del mercato settimanale, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovranno preliminarmente appurare eventuali inadempienze relative al canone e connessi tributi, che, ove riscontrate, saranno motivo di diniego alla concessione del suddetto posteggio.
d) Il subentrante dovrà in tal caso provvedere preliminarmente all'estinzione di quanto eventualmente dovuto all'Amministrazione Comunale dal precedente concessionario, per il mancato pagamento dei canoni, dei tributi comunali e/o altre entrate patrimoniali.
e) In caso di subentro in corso d'anno nella concessione di posteggi e autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante potrà beneficiare della tariffa ridotta, riconosciuta al cedente, subentrando allo stesso nei versamenti e nelle scadenze ancora dovuti.
f) I titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche identificati come "spuntisti", vale a dire coloro che partecipano all'operazione di spunta, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche", dovranno versare il canone complessivamente dovuto, in proporzione alla superficie della piazzola assegnata, entro sette giorni dalla data e ora di assegnazione. In caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dal vigente regolamento per l'applicazione del presente canone unico.
g) Le eventuali inadempienze sul canone in questione saranno comunicate periodicamente dall'Ufficio Tributi agli Uffici di Polizia Municipale e Commercio per le rispettive competenze, le quali comporteranno diniego alle future assegnazioni di posteggi e quindi anche alla partecipazione dell'operazione di spunta, sino all'estinzione di quanto dovuto per le entrate in questione. L'aspirante assegnatario, a qualsiasi titolo, dovrà pertanto conservare le ricevute di pagamento e sarà tenuto ad esibirle a richiesta dei Vigili Urbani e del personale autorizzato al fine di poter procedere all'occupazione del posteggio, oltre che partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi rimasti liberi.

Art. 12 - Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere, di cui al comma 842 della Legge 160/290, si applicano a giornata di occupazione indipendentemente dall'orario effettivo di utilizzo, in ragione della superficie;
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone, relativo alla tariffa base approvata annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità di pagamento bancario telematico.
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.

3. Per le occupazioni temporanee, aventi carattere straordinario e non ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o secondo le modalità stabilite ogni qualvolta si verifichino, con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. In caso della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, sia in caso di vendita o di affitto del posteggio, il mantenimento della concessione stessa è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo e secondo periodo, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione, ai sensi del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia. Non si procede sia alla sospensione sia alla decadenza qualora il debito complessivo non superi Euro 2,00.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il pagamento in due rate scadenti il 30/06 e 31/08.
9. Per le occupazioni permanenti effettuate in strutture attrezzate destinate a mercato, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 giugno. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, scadenti il 30/06 e 31/08.
10. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 14 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 15 – Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 2,00 per ogni obbligazione tributaria.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta.

Art. 16 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. In ottemperanza alla normativa nazionale, regionale o ordinanze emesse a livello locale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o di emergenza sanitaria, individuati con criteri precisati nella normativa sopracitata.

Art. 17 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) – stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
   a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta (50) per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
7. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

8. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
9. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
10. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
11. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui alla Legge 689/1981 prevista dalla normativa vigente

Art. 18 Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione, ai sensi del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 19 – Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73;
2. La riscossione coattiva viene svolta dal comune o dal concessionario incaricato.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile

COMUNE DI PORTO AZZURRO **Allegato A**

CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TARIFFE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE DI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa standard ANNUALE a MQ	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00	€ 0,60

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

OCCUPAZIONI ANNUALI MERCATO	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
Descrizione	Tariffa a MQ	Coefficiente di invarianza	Tariffa a MQ	Coefficiente di invarianza
Tariffa annua mercati occupazioni permanenti		1,32		0,79

OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATO	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
Descrizione	Tariffa a MQ	Coefficiente di invarianza	Tariffa a MQ	Coefficiente di invarianza
Tariffa annua mercati occupazioni a 14 gg, non alimentari.		1,37		1,31
Tariffa annua mercati occupazioni da 15 a 29 gg, non alimentari.		1,12		1,07
Tariffa annua mercati occupazioni da 30 gg in poi, non alimentari.		0,60		0,58
Tariffa annua mercati occupazioni fino a 14 gg, alimentari.		1,44		1,37
Tariffa annua mercati occupazioni da 15 a 29 gg, alimentari.		1,19		1,14
Tariffa annua mercati occupazioni da 30 gg in poi, alimentari.		0,67		0,64
Tariffa annua mercati occupazioni fino a 14 gg, ortofrutta - rosticcerie - macellerie - bar - pizzerie - ristoranti		1,45		1,39
Tariffa annua mercati occupazioni da 15 a 29 gg, ortofrutta - rosticcerie - macellerie - bar - pizzerie - ristoranti		1,20		1,15
Tariffa annua mercati occupazioni da 30 gg in poi, ortofrutta - rosticcerie - macellerie - bar - pizzerie - ristoranti		0,68		0,66

CANONE UNICO PATRIMONIALE

COMUNE DI PORTO AZZURRO		
ELENCO DELLE VIE		
progr.	Denominazione	CATEGORIA TERRITORIO TARIFFA
1	BORGATA LONGONE	1
2	LARGO ANDREANI	1
3	LOCALITA' BARACONE	1
4	LOCALITA' BOCCHETTO	1
5	LOCALITA' CASINA	1
6	LOCALITA' PIANETTO	1
7	LOCALITA' PIANO DELLE ANIME	1
8	LOCALITA' SANTISSIMO	1
9	LUNGOMARE DE GASPERI	1
10	LUNGOMARE PARIDE ADAMI (già Banchina IV Novembre)	1
11	PIAZZA DE SANTIS	1
12	PIAZZA DEL MERCATO	1
13	PIAZZA DON ALESSANDRO MESSINA	1
14	PIAZZA DON RENATO CIGNONI	1
15	PIAZZA EROI DELLA RESISTENZA	1
16	PIAZZA GIOVANNI CARPINI	1
17	PIAZZA MATTEOTTI	1
18	PIAZZA PALESTRO	1
19	PIAZZA SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	1
20	PIAZZETTA ITALO E ARIO SAPERE	1
21	VIA 1° MAGGIO	1
22	VIA ALIGHIERI	1

progr.	Denominazione	CATEGORIA TERRITORIO TARIFFA
23	VIA ARNO ARDISSON	1
24	VIA BRIGNETTI	1
25	VIA CASTELFIDARDO	1
26	VIA CAVALLOTTI	1
27	VIA CAVOUR	1
28	VIA CERBONI	1
29	VIA CESARE BATTISTI	1
30	VIA COSTANTINO PAZZAGLIA	1
31	VIA CURTATONE	1
32	VIA D'ALARCON	1
33	VIA DEGLI ARCHI	1
34	VIA DEI MARTIRI	1
35	VIA DEL CALVARIO	1
36	VIA DEL FORTE	1
37	VIA DON MINZONI	1
38	VIA GIOVANNI BARBIERI	1
39	VIA GIOVANNI LANDI	1
40	VIA KENNEDY	1
41	VIA MALAGA	1
42	VIA MARCONI	1
43	VIA NARDELLI	1
44	VIA NEGHELLI	1
45	VIA PROVINCIALE EST (fino al civico 32)	1
46	VIA RICASOLI	1
47	VIA ROMITA	1

progr.	Denominazione	CATEGORIA TERRITORIO TARIFFA
48	VIA SALITA CAPO SAN GIOVANNI	1
49	VIA SANTA FRANCESCA ROMANA	1
50	VIA SANT'ANNA	1
51	VIA SOLFERINO	1
52	VIA VENETO	1
53	VIA VITALIANI	1
54	VIA XXV APRILE	1
55	VIA ZAMBELLI	1
56	VIALE EUROPA	1
57	VIALE ITALIA	1
58	VICOLO DEGLI ORTI	1
59	VICOLO DELLA FINANZA	1
60	VICOLO DELLA GUARDIOLA	1
61	VICOLO EBRO	1
62	VICOLO GUADALAJARA	1
63	VICOLO MARIGNANO	1
64	VICOLO MONTANARA	1
65	VICOLO MONTEBELLO	1
66	VICOLO MONTECRISTO	1
67	VICOLO PALAZZETTA	1
68	VICOLO SAN MARTINO	1
69	VICOLO SANTANDER	1
70	VICOLO TEMBIEN	1
71	VICOLO TORTOSA	1
72	VICOLO VENEZIA	1

progr.	Denominazione	CATEGORIA TERRITORIO TARIFFA
73	BOTRO	2
74	LOCALITA' ACQUAVIVA	2
75	LOCALITA' BARBAROSSA	2
76	LOCALITA' BOTRO	2
77	LOCALITA' BURACCIO	2
78	LOCALITA' CAPOBIANCO	2
79	LOCALITA' CARIGLIO	2
80	LOCALITA' COLLEMARCIANESE	2
81	LOCALITA' FANALETTO	2
82	LOCALITA' FORNI	2
83	LOCALITA' GELSARELLO	2
84	LOCALITA' GELSI	2
85	LOCALITA' GENERINCO	2
86	LOCALITA' MASSERIA	2
87	LOCALITA' MASTROMARIANO	2
88	LOCALITA' MATARESA	2
89	LOCALITA' MOLA	2
90	LOCALITA' MONDELLO	2
91	LOCALITA' MONSERRATO	2
92	LOCALITA' MONTE	2
93	LOCALITA' PALMIZIO	2
94	LOCALITA' PIAN DI MONTE	2
95	LOCALITA' PIANO DI SAN CERBONE	2
96	LOCALITA' PIOVANA	2
97	LOCALITA' POLVERIERA	2

progr.	Denominazione	CATEGORIA TERRITORIO TARIFFA
98	LOCALITA' PONTECCHIO	2
99	LOCALITA' PORASO	2
100	LOCALITA' REALE	2
101	LOCALITA' ROSARIO	2
102	LOCALITA' SAN CERBONE	2
103	LOCALITA' SAN GIOVANNI	2
104	LOCALITA' SAN GIUSEPPE	2
105	LOCALITA' SANTA BARBARA	2
106	LOCALITA' SANTA CATERINA	2
107	LOCALITA' SASSI TURCHINI	2
108	LOCALITA' SERECCHIE	2
109	LOCALITA' STIPITO	2
110	LOCALITA' TERRANERA	2
111	LOCALITA' TORRETTA	2
112	LOCALITA' TRAVAGLIO	2
113	LOCALITA' VALDANA	2
114	LOCALITA' VALDICAPANNE	2
115	LOCALITA' VALDICARPISI	2
116	LOCALITA'SAN FELO	2
117	VIA PROVINCIALE OVEST	2
	ALTRE VIE NON RICOMPRESE	2